

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile (ex Seconda Sezione) in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n.7940/17 di R.G. avente ad oggetto *“accertamento negativo del credito”*

tra

CONDOMINIO [REDACTED]

ATTORE

e

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

CONVENUTA

* * * * *

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei loro atti introduttivi.

* * * * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'epigrafato Condominio, intestatario del contratto di somministrazione idrica ad uso domestico servente l'intero stabile, ha convenuto in giudizio l'■■■■, fornitore del servizio, per sentir accertare come illegittimo l'importo di Euro 37.957,06 preteso quale corrispettivo di consumi e servizi relativi al periodo 23.10.15/16.2.16 contabilizzato con la fattura n.■■■■■■■■■■ del 13.5.16 e, quindi, per sentir dichiarare inesistente il credito vantato a tale titolo dall'Acquedotto.

L'attore, premettendo che il giudizio di merito era stato preceduto dal vittorioso esperimento dell'azione cautelare volta ad inibire la minacciata disalimentazione forzata della fornitura, contesta la ricostruzione dei consumi addebitati alla sua utenza nel detto trimestre, frutto di anomale ed inattendibili rilevazioni del contatore generale poi sostituito il 17.2.16, il cui malfunzionamento, probabilmente imputabile alla vetustà e/o ad un guasto meccanico dell'apparecchio (non scongiurati dalla verifica tecnica del 18.3.16 eseguita in contraddittorio), aveva determinato l'abnorme fornitura di acqua (mc 10511) posta a base della determinazione dei corrispettivi, evidentemente irregolare alla luce della media dei consumi "storici" effettivi registrati dai contatori individuali dei singoli condomini.

■■■■■ contesta ogni addebito evidenziando il suo corretto operato in merito alle verifiche sul contatore, risultato perfettamente funzionante, ed alle conseguenti determinazioni sui consumi fatturati; deduce che la controparte non ha prodotto alcun riscontro probatorio volto ad inficiare le evidenze documentali e ad escludere in ogni caso una sua responsabilità per i consumi eccessivi.

* * * * *

La domanda attrice merita accoglimento.

In tema di somministrazione, la rilevazione di consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con l'azione di accertamento negativo del credito (Cass.14/26158), l'onere di provare

che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare di aver adottato ogni possibile cautela, ovvero che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto (Cass.19/6562; Cass.18/19154; Cass.16/23699; Cass.11/13193).

Orbene, a fronte della specifica contestazione del Condominio sull'inattendibilità dei consumi di acqua potabile esposti in bolletta in ragione del presunto malfunzionamento dello strumento misuratore, la convenuta si è limitata ad opporre gli esiti della verifica strumentale dell'apparecchio, asportato dal sito per "dubbio funzionamento" (v. verbale del 17.2.16).

A giudizio del Tribunale, la verifica metrologica svolta *ex post*, ed in separata sede, dall'■■■■, lungi dall'aver carattere esaustivo e valore dirimente ai fini di causa, non esclude di per sé l'irregolare misurazione dei consumi, di contro avvalorata, nello specifico, dal concorso di univoci elementi certi ed oggettivi, che evidenziano come i dati registrati siano affatto illogici ed inattendibili.

Il quadro indiziario, risultante all'esito dell'approfondimento peritale (che ha valenza probatoria), depone in tal senso.

Il primo elemento valutativo è l'inconciliabilità tra i consumi segnalati dal vecchio contatore generale nel periodo compreso tra il 23.10.15 ed il 17.2.16 (data di sostituzione), contabilizzati in complessivi mc 10.511, ed i volumi d'acqua potenzialmente erogabili dall'apparecchio in quel lasso temporale, anche nelle condizioni operative più sfavorevoli.

Il c.t.u., esaminate le caratteristiche tecniche del gruppo di misura e dell'impianto di adduzione, ha calcolato la "soglia" dei consumi in mc 7020 o 8775 secondo i valori di portata costante o massima di sovraccarico e nella situazione (improbabile) di funzionamento ininterrotto per 24/h.

Il consulente, in risposta alle osservazioni di ■■■■, ha poi escluso la possibile revisione di quei calcoli di portata idrica al cospetto di uno sfioro dei serbatoi d'accumulo, bollando come assolutamente

“inverosimile” l’evento, foriero di vistosi allagamenti, danni al sistema di pompaggio e conseguenti disservizi e disagi per l’utenza dei quali non v’è “traccia” alcuna nell’incarto processuale.

L’altro dato eloquente, in linea con i precedenti rilievi di carattere tecnico, è l’incompatibilità tra i consumi addebitati al Condominio nel periodo “incriminato” (come detto, pari a mc 10.511 in soli 117 giorni) e quelli effettivi, di gran lunga inferiori, registrati dai sottocontatori a servizio delle unità abitative.

Il c.t.u., in base alle documentate letture periodiche ed alle fatturazioni rese disponibili, ha potuto ricostruire dal 24.4.14 i consumi medi quotidiani delle singole utenze condominiali e riscontrare il loro andamento tendenzialmente costante (anche) nel periodo ottobre ’15 - gennaio ’16, in linea con i dati “storici” delle misurazioni individuali; non ha poi rilevato apprezzabili differenze dai consumi “stimati” negli anni successivi, sino alla lettura del 6.3.20.

L’ausiliario ha quindi verificato che i consumi misurati dal vecchio contatore condominiale dal settembre ’12 fino al 22.10.15 si attestano mediamente sui 4,40 mc giornalieri e quelli registrati mediamente dal nuovo apparecchio nel periodo 17.2.16-15.1.20 non differiscono sensibilmente (4,12 mc al giorno) sicchè il “picco” del trimestre in contestazione, che registra un consumo medio giornaliero di circa mc 89,84 e, quindi, un incremento percentuale del 1941,8% (!) è del tutto abnorme e ingiustificabile.

Il Tribunale richiama l’analisi peritale sviluppata a pagg. 6-15 dell’elaborato, il cui iter metodologico non appare viziato da errori tecnico-valutativi.

Il terzo elemento da considerare è che non sono emerse, né *ante causam* né dal sopralluogo condotto dal consulente, perdite, dispersioni o altre inefficienze dell’impianto idrico a servizio del Condominio; nel contempo, non sono stati segnalati né rilevati guasti o altre anomalie dei contatori divisionali.

Quanto al primo punto, ■■■ ipotizza che vi sia stata una perdita incontrollata nella condotta di adduzione o una disfunzione dei serbatoi di accumulo/sollevario idrico.

La tesi è però priva di riscontri, non palesatisi (come sarebbe stato logico attendersi) all'epoca dell'intervento *in loco* dei tecnici verificatori di ■■■■ e dell'accertamento svolto dal perito del Condominio (v. allegata perizia del 21.11.16) né durante l'ispezione del consulente.

Riassumendo, gli elementi perspicui acquisiti, nel dimostrare che i consumi idrici registrati e contabilizzati in fattura sono oggettivamente esorbitanti (rispetto alla media condominiale tenuta negli altri periodi), minano perciò stesso l'attendibilità dei dati derivanti dalla lettura "finale" del contatore rimosso.

In difetto di prova del regolare funzionamento del misuratore (è attendibile che lo strumento abbia subito un guasto meccanico nello scatto della numerazione progressiva dei consumi erogati, come sostiene il perito di parte attrice), risulta erroneo il computo estimativo su cui si basa l'incongrua fattura di euro 37.957,06 (emessa "a conguaglio" dei consumi dal 23.10.15 al 16.2.16), che va quindi "stornata".

* * * * *

Ciò però non significa che il Condominio non debba pagare alcunché in relazione al servizio fruito nel periodo di fatturazione.

Il *quantum* spettante al venditore, per corrispettivi ed oneri aggiuntivi, postula la ricostruzione dei consumi (presunti) secondo un calcolo induttivo, ancorato ai flussi "storici" registrati dall'utenza nel periodo precedente, criterio estimativo elaborato nel rispetto del principio di "normale fabbisogno" del cliente dettato dall'art.1560 c.c. cui si rifanno le prescrizioni negoziali e le regole operative dettate dall'Autorità di settore (v. art. 28 del Regolamento del servizio idrico integrato).

* * * * *

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

A carico di Acquedotto vanno posti anche gli oneri di c.t.u. liquidati con decreto del 24.6.20, da rimborsare dunque al Condominio anticipatario.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:

- dichiara che la ■■■ Acquedotto ■■■ (■■■) non ha diritto di pretendere dal Condominio di ■■■ ■■■ l'importo di Euro 37.957,06 portato dalla fattura n. ■■■ del 13.5.16, data l'errata ricostruzione dei consumi operata dal somministrante;
- condanna la ■■■ a rifondere all'attore le spese e competenze di lite, che liquida in Euro 6.545,00 (Euro 545,00 per esborsi; Euro 6.000,00 per compenso) oltre rsg, iva e cap come per legge, da distrarre in favore dell'avv. ■■■, procuratore dichiaratosi anticipatario.
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della ■■■ e, per l'effetto, la condanna a rimborsare al Condominio attore la somma di Euro 1.212,67.

Taranto, 14.2.2022

IL GIUDICE

(dott. Antonio Attanasio)